



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**

**DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE  
DI SOLIDARIETA'**

**AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI INTEGRATE  
SETTORE RETI DI SOLIDARIETA'**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Giovanni Pasqualetti

**Decreto**

**N° 501**

**del 12 Febbraio 2010**

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Allegati n°:* 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Approvazione Albo regionale del Servizio Civile Nazionale (2009 - 2010).*

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 15-02-2010

*Strutture Interessate:*

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

## **IL DIRIGENTE**

Visto quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi della direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopracitata legge regionale 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visti i decreti dirigenziali n. 1155 del 24/03/2009 e n. 1331 del 30/03/2009 con i quali il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore “Reti di solidarietà”;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, che istituisce il Servizio civile nazionale, e che all’art. 3 prevede i requisiti che gli enti di servizio civile devono possedere per la presentazione dei progetti;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” che all’art. 5 comma 2 prevede che “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale”;

Vista la L.R. n. 35 del 25 luglio 2006 “Istituzione del Servizio Civile Regionale” che all’articolo 20, (Attuazione del Servizio civile Nazionale), comma 2 recita: “E’ istituito, presso la Giunta regionale, l’albo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77”;

Vista la circolare dell’UNSC (Ufficio nazionale per il servizio civile) del 2/02/2006 “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, che ha specificato i requisiti e le modalità per effettuare l’iscrizione ai suddetti albi;

Preso atto che con la determinazione del direttore dell’UNSC del 15 maggio 2006 è stato approvato l’elenco degli enti accreditati dall’UNSC e trasferiti per competenza alla Regione;

Visto il decreto dirigenziale n. 4205 del 13/09/2006 recante: “Istituzione dell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale” con il quale è stato istituito l’albo regionale del servizio civile nazionale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2930 del 01/07/2008 recante: “Approvazione dell’albo regionale del Servizio Civile Nazionale”, con il quale si è provveduto ad aggiornare l’albo regionale di servizio civile nazionale;

Considerate le criticità emerse nel corso degli anni derivanti dall’applicazione della richiamata circolare;

Ravvisata quindi la necessità di superare tali criticità, che hanno inciso negativamente sulla corretta e piena realizzazione delle finalità del servizio civile, nonché di definire in modo più chiaro la normativa in materia di accreditamento innovandone i contenuti;

Vista la circolare dell’UNSC (Ufficio nazionale per il servizio civile) del 17 giugno 2009: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”, adottata in sostituzione della precedente

circolare, al fine di migliorare il sistema di accreditamento degli enti ed ottimizzare il servizio civile nazionale rendendolo più efficiente ed idoneo ad offrire ai giovani volontari un'esperienza di elevata formazione della personalità;

Atteso che la suddetta circolare 17 giugno 2009 stabilisce:

- al paragrafo 2 che gli enti, al momento della richiesta di accreditamento o di adeguamento, devono dichiarare alla regione il proprio settore di intervento, che deve rientrare nelle finalità di cui all'art. 1 della L. 64/01 ed essere coerente con le finalità istituzionali dell'ente;
- al paragrafo 3.1 che ad ogni sede di attuazione di progetto deve corrispondere una sola sede fisica e su ogni sede può operare un numero massimo di 20 volontari;
- al paragrafo 3.1 che sussistono a carico degli enti nuovi obblighi, fra cui quello di garantire per ogni sede il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 61 del 9 aprile 2008, così come modificato dal D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di dimostrare il titolo giuridico in base al quale l'ente dispone di ogni singola sede di attuazione di progetto;

Considerato che in base al disposto della circolare del 17 giugno 2009 tutti gli enti che intendono partecipare al servizio civile, sia quelli già accreditati sia quelli che presentano per la prima volta istanza di accreditamento all'albo, sono tenuti ad osservare le nuove regole per dimostrare il requisito della capacità organizzativa di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della L. 64/01;

Visto l'avviso del 22/06/2009 dell' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, pubblicato sul sito dello stesso ufficio, con il quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento dal 22/6/09 al 31/7/09 per consentire agli enti non ancora accreditati di presentare la propria istanza ed agli enti già accreditati di adeguarsi a quanto previsto dalla suddetta circolare del 17/6/09 che espressamente prevede che "anche le sedi già accreditate dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla predetta normativa a pena della cancellazione dall'albo";

Considerato che alla data del 31/7/09, scadenza stabilita dall'UNSC per la presentazione delle istanze di accreditamento ed adeguamento l'UNSC ha rilevato che di tutti gli enti iscritti agli albi nazionale e regionali oltre la metà non si era adeguata alle nuove disposizioni, non avendo presentato istanza di adeguamento né fornito documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa;

Tenuto conto che:

- l'UNSC avrebbe dovuto dichiarare decaduti gli effetti delle iscrizioni agli Albi - disposte prima dell'entrata in vigore della circolare 17/6/09 - di tutti gli enti che non hanno manifestato la volontà di mantenere l'iscrizione adeguandola alle nuove disposizioni;
- tale iniziativa avrebbe escluso dal sistema del servizio civile nazionale oltre la metà degli enti iscritti con una conseguente drastica riduzione degli enti di servizio civile;
- l'UNSC ha ritenuto opportuno, in base ad una comparazione di tutti gli interessi coinvolti, far prevalere l'interesse pubblico di garantire la più ampia partecipazione degli enti al sistema, anche in considerazione che l'inadempienza di un congruo numero di enti possa essere dovuta ad una scarsa chiarezza della circolare 17/6/09;
- l'unica iniziativa possibile per evitare una massiccia esclusione degli enti dal sistema era quella di dare ai medesimi la possibilità di adeguarsi ottemperando entro un breve termine alle disposizioni della sopra citata circolare;

Considerato che la Regione Toscana, in base alle indicazioni dell'UNSC, ha provveduto in data 2/10/09 ad inviare agli enti che non avevano provveduto all'adeguamento una raccomandata A/R per invitarli ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia, con l'avvertenza che qualora non

avesse provveduto entro il termine di 15 giorni la regione avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti;

Valutate le richieste di accreditamento e adeguamento dell'accREDITAMENTO all'albo regionale del Servizio Civile Nazionale presentate entro la scadenza del 31 luglio 2009, prevista dalla suddetta circolare, nonché quelle pervenute a seguito della lettera di diffida inviate il 2/10/09;

Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata sulla documentazione pervenuta da parte degli enti;

Ritenuto opportuno quindi provvedere all'approvazione dell'albo regionale del servizio civile nazionale, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ravvisata altresì la necessità di procedere, in applicazione alla normativa nazionale ed alle indicazioni dell'Ufficio nazionale per il Servizio Civile, di far cessare gli effetti dell'iscrizione degli enti di cui all'allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in quanto gli stessi non hanno manifestato in alcun modo alla Regione Toscana la volontà di mantenere l'iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile;

Valutata infine l'opportunità di accogliere le istanze di cancellazione dall'albo pervenute dagli enti di cui all'allegato C) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dall'albo agli enti di cui agli allegati B) e C), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;

#### **DECRETA**

- 1) di approvare l'Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'albo Regionale del Servizio Civile Nazionale approvato con decreto dirigenziale n. 2930 del 01/07/2008;
- 2) di provvedere alla cancellazione dall'albo degli enti elencati nell'allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in quanto non hanno inviato alcuna istanza di adeguamento alla nuova normativa nazionale in materia di accreditamento e di conseguenza non hanno manifestato in alcun modo alla regione Toscana la volontà di mantenere l'iscrizione all'albo regionale degli enti di servizio civile;
- 3) di procedere altresì alla cancellazione dall'albo degli enti di cui all'allegato C) al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, a seguito della relativa presentazione di richiesta di cancellazione dall'albo presentata dagli stessi enti;
- 4) di notificare agli enti di cui all'allegato B) e C) il presente provvedimento che ne dispone la cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile nazionale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente  
GIOVANNI PASQUALETTI